



**ORDINANZA N. 381 DEL 22/11/2023**

**SERVIZIO Protezione Civile**

Oggetto:

**Chiusura parziale Parco Villa Montalvo**

Responsabile: **TAGLIAFERRI ANDREA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

*La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*



Comune di Campi Bisenzio  
(Città Metropolitana di Firenze)

## IL SINDACO

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., ed in particolare l'art.7-bis e l'art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Considerato che nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del Presidente della Regione n. 182 del 2 novembre per l'intero territorio regionale;

Rilevato che tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio del Comune di Campi Bisenzio, che ha comportato l'esondazione del fiume Bisenzio e, conseguentemente, ha provocato danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e al territorio;

Dato atto che a seguito degli eventi sopra descritti l'immobile e il parco di Villa Montalvo, collocati nei pressi della rottura dell'argine della Marina, hanno subito gravi danni in conseguenza dei quali è necessario procedere al ripristino dei luoghi;

Ritenuto necessario di provvedere senza indugio alla chiusura dell'area del parco di Villa Montalvo, indicata nell'allegata planimetria, al fine di impedire il transito dei veicoli e il passaggio pedonale al fine di non intralciare i lavori di ripristino e garantire l'incolumità pubblica;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione al potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e all'eccezionalità e gravità della situazione in atto e alla dimensione dell'evento;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto il DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

ORDINA

in via contingibile e urgente

- l'immediata chiusura della circolazione veicolare e pedonale dell'area del Parco di Villa Montalvo individuata nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente, fino al completo ripristino delle originarie condizioni di sicurezza;

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale;
- b) che l'installazione dei prescritti segnali stradali, indicanti anche il percorso alternativo, avvenga conformemente al Decreto Ministeriale del 10/07/02 (Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) che dovranno essere rimossi al cessare degli effetti della presenti;
- c) di provvedere all'immediato transennamento con apposite barriere per impedire il transito;
- d) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
  - al comando Polizia Locale del Comune di Campi Bisenzio;
  - all' U.O. 4.4 Servizio Viabilità;
  - alle Forze dell'Ordine e la Prefettura competente;
- e) la massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza;

#### INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000;
- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco  
*Andrea Tagliaferri*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.